



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2013 (05.03)
(OR. en)**

7058/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0067 (NLE)**

**ANTIDUMPING 23
COMER 50**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	4 marzo 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 112 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 112 final



Bruxelles, 4.3.2013
COM(2013) 112 final

2013/0067 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio¹ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan.

Contesto generale

La presente proposta viene presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità agli obblighi sostanziali e procedurali di tale regolamento.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000², il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia ("i paesi interessati") a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 192/2007, ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 24 febbraio 2012³, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure di cui sopra a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L'inchiesta è tuttora in corso.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate al procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

¹ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 59.

² GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

³ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale d'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il 17 luglio 2012 un regolamento della Commissione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ha annunciato l'avvio di un riesame in tema di "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan, ha abrogato il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e ha stabilito che tali importazioni sono soggette a registrazione.

Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda presentata da Lealea Enterprise Co., Ltd. ("il richiedente"), un produttore esportatore di Taiwan ("il paese interessato") di alcuni tipi di polietilentereftalato.

L'inchiesta non ha riscontrato l'esistenza di dumping per le operazioni realizzate dal richiedente nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento per l'abrogazione delle misure in vigore in relazione al richiedente, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 17 aprile 2013.

Con l'entrata in vigore del regolamento proposto, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 653/2012 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato, senza che vi siano margini per l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁴ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000⁵ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (2) Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 192/2007⁶, ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.
- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 24 febbraio 2012⁷, la Commissione ha avviato un altro riesame in previsione della scadenza delle misure di cui sopra a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale inchiesta è tuttora parallelamente in corso e sarà conclusa con un atto giuridico distinto.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. DOMANDA DI RIESAME

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Lealea Enterprise Co., Ltd ("il richiedente"), un produttore esportatore di Taiwan ("il paese interessato").

⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁵ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁶ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 59.

⁷ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

- (5) Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, cioè dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 ("il periodo dell'inchiesta iniziale").
- (6) Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente sosteneva altresì di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2. AVVIO DEL RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI

- (8) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova *prima facie* presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 653/2012⁸, un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente.
- (9) A norma del regolamento (UE) n. 653/2012, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 su alcuni tipi di polietilentereftalato è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto in esame è il polietilentereftalato ("PET") con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) 1628-5, originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 ("il prodotto in esame").

4. PARTI INTERESSATE

- (11) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (12) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull'antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito.
- (13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente a Taiwan.

5. PERIODO DELL'INCHIESTA DI RIESAME

- (14) Il periodo dell'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

⁸ GUL 188 del 18.7.2012, pag. 8.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. QUALIFICA DI NUOVO ESPORTATORE

- (15) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.
- (16) Sebbene le quantità esportate fossero limitate, sono state considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile. In termini di volume delle spedizioni e di fatturato per cliente, hanno seguito un andamento comparabile alle attività del richiedente sui mercati dei paesi terzi.
- (17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (18) È quindi confermato che la società deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2. DUMPING

Valore normale

- (19) Il richiedente produce e vende il prodotto in esame sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Vende il prodotto direttamente su tutti i mercati.
- (20) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell'Unione un solo tipo di prodotto e che ha venduto volumi complessivamente rappresentativi dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno.
- (21) La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.

Prezzo all'esportazione

- (22) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

Confronto

- (23) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (24) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento

di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

Margine di dumping

- (25) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione verso l'Unione. Poiché il numero di esportazioni verso l'Unione era limitato, i singoli prezzi all'esportazione verso l'Unione sono stati confrontati anche con la media ponderata del valore normale del mese in cui è avvenuta ogni esportazione.
- (26) In entrambi i casi i confronti hanno dimostrato l'esistenza di un dumping *de minimis* per il richiedente che ha esportato verso l'Unione durante il PIR.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (27) Il margine di dumping relativo al richiedente, stabilito per il PIR, era al livello *de minimis*. Si propone pertanto di istituire un dazio di 0 EUR/t fondato sul margine di dumping *de minimis* e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007.

E. REGISTRAZIONE

- (28) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 653/2012 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

- (29) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping di 0 EUR/t sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.
- (30) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori di Taiwan:

Paese	Impresa	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Taiwan	Lealea Enterprise Co., Ltd	0	A996

2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario di Taiwan fabbricato da Lealea Enterprise Co., Ltd.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*